

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLE A.P.S.

Analogamente alle O.N.L.U.S. e alle Organizzazioni di Volontariato, anche le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle A.P.S. possono essere detraibili e deducibili dalle imposte sui redditi da parte del donante.

A secondo dei soggetti eroganti si distinguono:

• PERSONE FISICHE

Per esse è riconosciuta una detrazione d'imposta IRPEF (art. 15, comma 1°, lett. i-quater, D.P.R. 917/86) pari al **19%** dell'importo donato, entro un limite complessivo annuo di 2.065,83 € (es. max detraibile: € 2.65,83 x 19% = € 392,51).

Ciò a condizione che il versamento avvenga tramite banca o ufficio postale, o altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di credito).

• IMPRESE

È ammessa la deducibilità dal reddito d'impresa (ai fini IRES – art. 100, comma 2°, lett. l, D.P.R. 917/86) delle erogazioni liberali per un importo non superiore, alternativamente ad 1.549,37 € od al 2% del reddito di impresa (il limite massimo è rappresentato dal maggiore dei due valori).

Esempio:

1. reddito d'impresa = € 25.000,00: max deducibile € 1.549,37
2. reddito d'impresa = € 1.500.000: max deducibile € 30.000,00 (2%)

Diversamente dalle O.N.L.U.S. non è prevista la deducibilità delle offerte in natura effettuate nei confronti delle A.P.S..

Viene rilasciata una ricevuta dalla quale si rilevi la qualifica di A.P.S. e siano indicati gli estremi normativi di riferimento.